

DELIBERA N. 31/26/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ META
PLATFORMS IRELAND LIMITED PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 249/97**

CONT. 11/25/ DSDI - PROC: 80/TC

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 febbraio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line (Regolamento P2B);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, all'articolo 1, comma 515, ha modificato l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed ha affidato all'Autorità nuove competenze in materia di Platform to business;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis) della legge n. 249/97, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che l'Autorità garantisca l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti;

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei

documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento DSA);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, (di seguito denominato *“Regolamento sanzioni”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

CONSIDERATO quanto segue:

- in data 15 aprile 2025 (ns. prot. 0097427) la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche AGCOM o Autorità) ha inviato alla Società Meta Platforms Ireland Limited (di seguito anche Meta o la Società), una richiesta di informazioni con riferimento all'attività svolta da Meta quale “fornitore di servizi di intermediazione online” (FSIO) e/o “fornitore di motore di ricerca online” (FMRO) che offre servizi in Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta in attuazione del Regolamento P2B;
- in particolare, nell'ambito dell'attività di monitoraggio per l'anno 2025 sull'applicazione, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, del Regolamento P2B nel mercato italiano, è stato richiesto a Meta di fornire un riscontro puntuale alle informazioni contenute in un file Excel allegato fornito al fine di agevolare la compilazione delle informazioni richieste;
- nello specifico, è stato richiesto di fornire entro il 30 maggio 2025 le seguenti informazioni: i dati anagrafici del soggetto; descrivere il servizio di intermediazione online fornito ed indicare gli eventuali servizi accessori offerti agli utenti commerciali; fornire diverse informazioni in merito a "termini e condizioni" determinati unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi; indicare il sistema di raccomandazione (articoli 27 e 38 del Regolamento (UE) 2022/2065); descrivere l'informativa resa sui motori di ricerca online;

- con nota del 30 maggio 2025 (ns. prot. 0135941) Meta ha fornito riscontro alla richiesta dell'Autorità, allegando soltanto alcuni dati anagrafici rispetto alle diverse informazioni richieste, e argomentando come segue:
 - o affermando che l'Autorità non è legittimata ad emettere richieste di informazioni generali e astratte nonché a richiederne l'osservanza da parte di soggetti che hanno sede in un diverso Stato membro dell'UE. Secondo la società, l'articolo 56 DSA esclude espressamente che i Coordinatori dei Servizi Digitali degli Stati membri di destinazione possano svolgere tali attività di monitoraggio. I poteri di vigilanza e di enforcement spettano, rispettivamente, al Coordinatore dei Servizi Digitali dello Stato membro di stabilimento (nel caso della Società, la Repubblica d'Irlanda) e alla Commissione Europea;
 - o richiamando alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo le quali l'imposizione ai fornitori di servizi della società dell'informazione stabiliti in un diverso Stato membro dell'obbligo di rispondere a richieste di informazioni generali e astratte, quali la RDI, viola anche il principio del paese d'origine previsto dagli articoli 3 della Direttiva 2000/31/CE ("DCE") e del D.Lgs. 70/2003. Alla luce di tale principio, un fornitore di servizi della società dell'informazione è soggetto unicamente alla legge e alla giurisdizione delle autorità dello Stato membro in cui è stabilito;

RITENUTE non accoglibili le eccezioni sollevate dalla Società, per le ragioni di seguito precisate:

- il Regolamento (UE) 2019/1150, all'articolo 1, paragrafo 2, nel delimitare il proprio ambito di applicazione prevede che lo stesso *“si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione”*. Il predetto regolamento, al fine di individuare il soggetto a cui spetta vigilare sulla corretta applicazione dello stesso, a differenza del regolamento DSA, non fa riferimento al luogo di stabilimento del fornitore del servizio. Pertanto, l'AGCOM, in qualità di Autorità italiana incaricata di vigilare sull'adeguata ed efficace applicazione del regolamento P2B in Italia, in applicazione dello stesso, ha richiesto a Meta di fornire informazioni pertinenti;
- le pronunce della Corte di Giustizia, richiamate da Meta, pur vertendo sull'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150, afferiscono ad informazioni

differenti da quelle richieste dall'Autorità nel caso di specie. Le informazioni oggetto delle pronunce della Corte riguardano, infatti, obblighi diversi stabiliti dalla legislazione nazionale e ulteriori rispetto a quanto previsto dal Regolamento medesimo il quale intende garantire una tutela efficace all' "utente commerciale" nello Stato membro in cui tale utente è stabilito;

- nelle predette pronunce la Corte di Giustizia statuisce che il regolamento 2019/1150 impone ai fornitori dei servizi di intermediazione online obblighi specifici riguardanti la trasparenza e l'equità delle condizioni applicate agli utenti commerciali di servizi di intermediazione online. Pertanto, le informazioni che gli Stati membri possono essere chiamati a fornire alla Commissione europea devono essere pertinenti al fine di consentire a tale istituzione di monitorare l'evoluzione delle relazioni, in particolare, tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli stessi utenti commerciali oppure di elaborare rapporti sulla valutazione di tale regolamento. Al riguardo, la Corte rappresenta che poiché il regolamento 2019/1150 mira a garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno, in cui gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online dispongano di un'adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso, le informazioni raccolte dalle autorità nazionali possono essere qualificate come pertinenti qualora presentino un nesso sufficientemente diretto con tale obiettivo;
- le informazioni richieste dall'Autorità concernenti il servizio di intermediazione online fornito e i "termini e condizioni" determinati unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi, risultano, dunque, pertinenti rispetto all'obiettivo del Regolamento P2B;

CONSIDERATO che le informazioni fornite sono risultate gravemente lacunose rispetto a quelle richieste dall'Autorità;

RITENUTO, per l'effetto, che la descritta condotta della società Meta Platform Ireland Limited viola l'art.1, comma 30, della legge 249/97 in quanto il mancato riscontro alla richiesta di informazioni ha precluso il corretto e completo dispiegarsi della potestà di vigilanza dell'Autorità;

VISTO l'atto di contestazione n. 11/25/DSDI, recante "*Contestazione alla società Meta Platforms Ireland limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249*", del 5 agosto 2025, notificato in data 26 settembre 2025;

VISTA la nota prot. n. 0261179 del 17 ottobre 2025 con la quale la Società ha presentato la propria memoria;

RILEVATO che la società, nella predetta memoria, ha ribadito quanto già sostenuto in precedenza in merito all'illegittimità della condotta adottata dall'Autorità consistente nell'emettere richieste di informazioni generali e astratte nonché a richiederne l'osservanza da parte di soggetti che hanno sede in un diverso Stato membro dell'UE;

RITENUTO di dover confermare, come più sopra argomentato, la valutazione di non accoglibilità delle eccezioni sollevate;

RILEVATO che il Regolamento P2B ha il fine di tutelare gli utenti commerciali e i titolari di siti web aziendali che si servono dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online per offrire beni e servizi ai consumatori;

RILEVATO che il considerando 9 del Regolamento P2B chiarisce che *“Poiché i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall'Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell'Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro beni o servizi a consumatori situati nell'Unione almeno per parte della transazione”*;

RILEVATO che l'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento P2B prevede che *“il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione”*;

RITENUTO, dunque, che l'esercizio del potere di *enforcement* e vigilanza sul Regolamento P2B nei diversi Stati membri è determinato dal luogo di stabilimento e/o di residenza degli “utente commerciali” e dei “titolari di sito web aziendale” che si avvalgono dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca offerti dalle piattaforme per raggiungere i consumatori;

RILEVATO che l'Autorità per garantire l'adeguata ed efficace applicazione del suddetto Regolamento P2B ha adottato le *“Linee guida per l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/1150”* e ha istituito un *“Tavolo tecnico per l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150”* allo scopo di individuare soluzioni condivise tra i soggetti partecipanti in ordine a eventuali criticità

applicative del Regolamento, nonché monitorare l'effettiva implementazione nel mercato italiano delle prescrizioni normative europee in materia di Platform to business.

RILEVATO che, a tal fine, l'AGCOM ha effettuato un monitoraggio sullo stato di applicazione del Regolamento P2B da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca che offrono servizi in Italia chiedendo loro di fornire informazioni pertinenti rispetto agli obiettivi del suddetto Regolamento;

RILEVATO che Meta non ha fornito le suddette informazioni affermando che l'Autorità non è legittimata ad emettere richieste di informazioni generali e astratte nonché a richiederne l'osservanza da parte di soggetti che hanno sede in un diverso Stato membro dell'UE e, che, per l'effetto, la società è incorsa nella violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge 249/1997 a norma del quale *“I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità”*. Con specifico riferimento poi alle informazioni trasmesse, come già precisato, le stesse risultano insufficienti in quanto relative a meri dati anagrafici, peraltro già disponibili pubblicamente. Tale condotta è tanto più grave in quanto ha precluso all'Autorità la possibilità di completare l'attività di monitoraggio per l'anno 2025 con riferimento all'applicazione, da parte di Meta, del Regolamento P2B nel mercato italiano;

RITENUTA la menzionata condotta della società Meta Platform Ireland rilevante in relazione al succitato articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto accertato nell'atto contestazione n. 11/25/DSDI in ordine alla violazione del divieto sancito nell'articolo 1, comma 30, della legge 249/97;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), pari al massimo edittale,

al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata in ragione del fatto che la mancata comunicazione di ogni più utile informazione richiesta non ha consentito all'Autorità di assolvere alle proprie funzioni istituzionali di vigilanza e sanzionatorie.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento al fine di attenuare o di eliminare le conseguenze dell'infrazione contestata.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la Società, in quanto avente sede in un altro Stato membro, non deposita un bilancio in Italia. Cionondimeno, alla luce delle stime disponibili prodotte da Istituzioni universitarie (Politecnico di Milano) sul fatturato realizzato in Italia da Meta si ritiene che esso sia tale da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento e tale da indurre a ritenere congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al massimo edittale pari a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00);

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

la violazione della disposizione normativa contenuta nell' art.1, comma 30, della legge 249/97 da parte della Società Meta Platforms Ireland Limited, per non aver provveduto, nelle modalità prescritte, alla comunicazione delle informazioni richieste;

ORDINA

alla società Meta Platforms Ireland Limited registrata in Irlanda con il numero 462932 LSD con sede legale in Merrion Road, Dublino 4, D04 X2K5, Irlanda, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 1, comma 30 della legge 249 31 luglio 1997;

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT37E0100003245BE00000002XU, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 31/26/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento la *“delibera n. 31/26/CONS”*. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il soggetto ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'allegato 1 - *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*,

in calce al “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 9 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella